

Firmato Da: PASCA ANNA RITA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 70ff342a84273afc



III sezione civile

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

_____) nato a _____
_____ nel procedimento **R.G. n. 108/2023 PU**
SUB/1 L.C.S.:

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt.* 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 89.502,52, come illustrata in ricorso

e nella relazione del Gestore, così come integrata con relazione depositata il 15 novembre 2023, dispone di patrimonio chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, in quanto il ricorrente:

- non risulta titolare di beni immobili nel territorio dello Stato italiano, né di beni mobili registrati;
- risulta proprietario esclusivo di n. 25 beni immobili (terreni) in Spagna, ricevuti per successione ereditaria, il cui valore nell'atto di scioglimento di comunione ereditaria del 12.03.2018 è tuttavia indicato in complessivi soli € 5.540,00 (sebbene al riguardo deve precisarsi che – nonostante espresso sollecito del G.D. non sono stati prodotti atto di testamento e accettazione di eredità del 11/07/2016, richiamati nell'anzidetto atto di scioglimento della comunione, né la visura catastale per soggetto proveniente dal catasto spagnolo, né, infine, perizia di stima giurata in ordine al dichiarato valore dei detti terreni);
- dispone di un reddito netto familiare pari a complessivi € 1.560,29 (al lordo della trattenuta a titolo di cessione del quinto e delle trattenute coattive pari a complessivi € 641,68);

letto il parere del Gestore della Crisi di cui alla relazione integrativa depositata il 15/11/2023, ove lo stesso – pur ritenendo completa la documentazione ed esprimendo parere favorevole - ritiene antieconomica l'acquisizione alla procedura dei beni immobili di proprietà del debitore siti in Spagna, e ciò in quanto dovrebbe procedersi – previa legalizzazione e traduzione in spagnolo della presente sentenza – alla pubblicità nei registri immobiliari spagnoli, circostanza indicata quale dispersiva di risorse che potrebbero essere poste a disposizione dei creditori in vista di un loro migliore soddisfacimento;

rilevato che – contrariamente a quanto proposto dal Gestore - il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, nel regolare la procedura di liquidazione controllata, non attribuisce al Tribunale e, prima ancora al Liquidatore, la facoltà di omettere la formalità della trascrizione della sentenza di apertura della procedura liquidatoria su determinati beni immobili del debitore ovvero di escluderli dall'acquisizione all'attivo, atteso che ai sensi del comma 2 lett. g) dell'art. 270 CCII il Giudice, quanto vi sono beni immobili, **“ordina” la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti**, precisandosi, al successivo comma 4, che gli adempimenti di cui alla lettera g) poc'anzi richiamata **“sono eseguiti a cura del liquidatore”**;

ritenuto, pertanto, che il Legislatore non abbia inteso attribuire – nella presente fase – al Liquidatore o al Tribunale la facoltà di non acquisire all'attivo i beni immobili sulla base di una valutazione di non convenienza della liquidazione di tali beni, conclusione supportata non solo dal chiaro tenore letterale del richiamato art.270 CCII, ma anche dalla circostanza che anche nella



successiva fase di redazione dell'inventario e di formazione del programma di liquidazione l'art. 272 comma 2 CCII richiami i soli commi 3 e 4 dell'art. 213 in materia di liquidazione giudiziale e non anche il comma 2 dell'art. 213, ove si dispone che il Liquidatore, *previa autorizzazione del comitato dei creditori*, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente;

ritenuto che – quantomeno in relazione alla presente fase – l'esclusione della facoltà di non trascrivere la sentenza di liquidazione controllata su beni immobili del debitore e, quindi, di non acquisirli all'attivo risulta coerente e non certo priva di giustificazione, ove solo si consideri che non vi è ancora contraddittorio con i creditori e che, ovviamente, non esiste un Comitato dei creditori che possa valutare gli interessi degli stessi e formulare opposizioni, possibili solo nella successiva fase disciplinata dall'art.273 cpc;

rilevato che, in ogni caso, nella presente fase nulla autorizza a ritenere che i n. 25 beni immobili (terreni) in Spagna, di proprietà esclusiva, abbiano all'attualità un valore tale da non giustificarne la vendita, non essendo stata prodotta quantomeno una perizia giurata ovvero altra documentazione idonea ad attestarne il valore e che, pertanto, non può il liquidatore essere esonerato dalla trascrizione della sentenza sugli stessi presso i competenti Uffici;

premesso che [REDACTED] dovrà inoltre mettere a disposizione della procedura liquidatoria ogni entrata superiore all'importo mensile di euro 1.064,00, in tale misura determinato quale necessario per il proprio sostentamento e, in ogni caso, un importo non inferiore ad euro 496,29, per una durata di quattro anni, fatto salvo ovviamente il potere del Giudice delegato di rideterminare tale importo in presenza di fatti sopravvenuti idonei ad incidere su tale valutazione;

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

ritenuto che spetterà al liquidatore: 1) ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all'esito della redazione dell'inventario previa acquisizione – a tal fine – di informazioni ex art. 492 bis c.p.c, e che dalla liquidazione allo stato deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sopra determinata; 2) ogni verifica in ordine ad eventuali azioni giudiziarie da espletare a tutela dei creditori, anche sulla base di esame di visure *storiche* catastali, che dovranno essere acquisite dal liquidatore e depositate;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore



e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice, che a tanto provvederà tenendo conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari;

rilevato, infine, che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII,

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di [REDACTED]

[REDACTED] nel procedimento **R.G. n. 108/2023 P.U. sub/1 L.C.S.;**

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Anna Rita Pasca e Liquidatore l'avv Vanessa Mengoli;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

STABILISCE



in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità per il proprio sostentamento, possa trattenere per le necessità familiari l'importo mensile di € 1.064,00 per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificarsi le condizioni reddituali della famiglia, delle quali il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice delegato, con obbligo, pertanto, del debitore di versare alla procedura ogni entrata superiore a detto importo e, comunque, una somma non inferiore ad 496,29; inoltre, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento è circostanza che rileva in un eventuale procedimento di esdebitazione, dispone che il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria);

AVVERTE

il debitore che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata come sopra necessaria al mantenimento e ogni altro bene;

AVVERTE

Altresi, il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali il Liquidatore dovrà riferire al Giudice delegato con parere da depositare trenta giorni prima del decorso dei tre anni;

DISPONE

che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; a precisazione di quanto sopra si dispone la sospensione di tutti i pignoramenti presso terzi eseguiti e in essere sullo stipendio di [REDACTED] a far data dalla pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, con conseguente destinazione di ogni e qualsiasi somma maturata o maturanda a titolo di stipendio e/o emolumenti alla presente procedura

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE



- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- segnali tempestivamente al Tribunale il mancato deposito trimestrale della documentazione attestante le somme percepite in concreto e i giustificativi delle spese sostenute nonché la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;



che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale per estratto contenente: il nome del debitore, la misura a tutela del sovraindebitato ammessa, il nome del gestore della crisi e liquidatore e l'avviso che eventuali soggetti interessati, documentando tale loro qualità, potranno accedere agli atti presso il suddetto professionista, e che, infine, ove il debitore svolga attività d'impresa, la sentenza sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

INVITA

il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;

RAMMENTA

all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, deve provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.

Così deciso in Lecce, in data 30 novembre 2023.

Il Presidente, rel. ed est.
dott.ssa Anna Rita Pasca

